



Disciplinare delle procedure di verifica delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti iscritti alle Istituzioni universitarie con sede nella Regione Marche che hanno ottenuto benefici dall'Erdis

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola le procedure di verifica delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti universitari al fine di ottenere benefici dall'Erdis, e le procedure di adozione degli atti conseguenti e notifica degli stessi.

Con tale disciplinare viene determinata anche la percentuale, la tipologia dei controlli da effettuare, nonché il campione da sottoporre ad accertamento.

2. Le verifiche delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica presentate dagli studenti universitari sono effettuate in osservanza di:

a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.;

b) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7/11/2014 e successive modifiche e integrazioni;

c) D.L. n. 42 convertito con la legge n. 89 del 2016, Art. 2 sexies;

e) FAQ ISEE, predisposte dal Ministero delle Politiche Sociali, INPS e Consulta Nazionale dei CAF;

d) Regolamento su procedure e criteri per l'accertamento di veridicità sulle autocertificazioni relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti che richiedono benefici a Erdis Marche e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 68/2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 41 del 24/6/2019, definito nel resto del presente disciplinare come "Regolamento accertamenti";

Il presente disciplinare sarà applicato dalla data di approvazione e potrà essere aggiornato anche annualmente qualora ritenuto necessario.

Art. 2

Le banche dati

1. L'Erdis, attraverso convenzioni, ha accesso alla banca dati ISEE dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps), alle banche dati SIATEL e SISTER dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 3

Campione delle autocertificazioni da sottoporre ad accertamento

1. Per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 il campione degli studenti vincitori di borsa di studio di cui all'art. 5 del "Regolamento accertamenti" è così composto:

- Studenti con Isee o Ispe uguale a zero;
- Studenti con nucleo familiare inferiore a tre componenti;
- Studenti con dichiarazione di nucleo autonomo

2. Per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 dal campione sopra determinato sarà operata l'estrazione casuale dei nominativi per una percentuale del 28%.

3. Per i successivi anni accademici dal campione sarà operata l'estrazione casuale per un numero di studenti pari al 20% del numero complessivo degli studenti vincitori di borsa di studio del rispettivo anno accademico.

Art. 4

Dichiarazioni sostitutive della condizione economica

1. Sono oggetto della verifica a campione o puntuale la seguente dichiarazione sostitutiva della condizione economica dello studente:



- a) Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) i cui dati consentono il calcolo di Indicatore situazione Economica (ISE), Scala Equivalenza (SE), Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) e Indicatore situazione Patrimoniale (ISP) contenuti nella relativa Attestazione ISEE e dichiarati nelle domande di beneficio;
2. La DSU ISEE e la relativa Attestazione per l'anno di riferimento stabilito dal bando del relativo beneficio è acquisita dalla banca dati INPS.

Art. 5

Conclusione, sospensione e interruzione dell'accertamento

Il procedimento di controllo deve concludersi entro due anni a partire dalla data della determina di presa d'atto dell'avvenuta estrazione dei nominativi da verificare.

Il decorso del termine dei due anni rimane sospeso durante i tempi di attesa delle risposte degli studenti o di altri Enti a seguito della richiesta da parte di Erdis di informazioni e/o documenti necessari alla verifica.

La rinuncia al beneficio e/o la rinuncia agli studi unitamente alla completa restituzione delle somme dovute, presentate prima dell'invito a fornire chiarimenti di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento Accertamenti approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdis n. 41 del 24/6/2019 interrompono il procedimento di controllo determinandone la relativa estinzione.

Art. 6

Nucleo Familiare

La composizione del nucleo familiare dichiarato nella DSU è verificato in via generale attraverso:

a. richiesta informazioni sullo stato di famiglia al Comune di residenza;

Qualora ritenuto necessario è tuttavia possibile effettuare tale tipologia di verifica su soggetti extracampione alla data di scadenza della domanda per la borsa di studio.

b. richiesta allo studente del certificato di separazione o divorzio o altra documentazione per le condizioni di cui all'art. 3 comma 3° del DPCM 159/2013, se non già presente nell'archivio dell'Erdis;

c. in caso di assenza dei genitori nel nucleo familiare di studente non autonomo sarà necessario anche richiedere allo studente i dati dei genitori necessari all'individuazione dei loro redditi e patrimoni;

d. in caso di studente autonomo (art. 8 comma 2° del DPCM 159/2013):

- si dovranno richiedere al Comune di residenza anche le informazioni sullo stato di famiglia e residenza in data antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

- si richiederà allo studente la documentazione sull'alloggio di residenza, per quanto non rilevabile nelle banche dati disponibili.

Art. 7

I redditi

1. Per tutti i componenti il nucleo familiare, e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta, di cui all'art. 8 comma 3 del DPCM 159/2013, si procede alla verifica:

a) Redditi acquisiti direttamente da INPS: limitatamente ai casi in cui siano segnalate da Inps difformità o omissioni.

b) Redditi auto dichiarati: qualora tali redditi non siano presenti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate e sia ritenuto necessario, sarà richiesta la documentazione relativa allo studente.

Art. 8

Patrimonio immobiliare

Per tutti i componenti il nucleo familiare e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta, di cui all'art. 8 comma 3 del DPCM 159/2013, si procede alla verifica del patrimonio immobiliare dichiarato con quanto risultante nella



banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate e il confronto con quanto dichiarato nella DSU ISEE. Qualora necessario è effettuata la completa visura catastale.

Art. 9

Patrimonio mobiliare

Per tutti i componenti il nucleo familiare e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta, di cui all'art. 8 comma 3 del DPCM 159/2013, si procede alla verifica documentale nei seguenti casi:

- a) patrimonio netto: richiesta allo studente di compilazione di uno specifico modulo predisposto dall'Ente, nel caso in cui in presenza di attività di lavoro autonomo e/o di impresa, il patrimonio netto non sia presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, nel modello Unico del soggetto o della società o attività correlata;
- c) presenza di difformità/omissioni nell'Attestazione ISEE: nell'eventualità in cui si presenti il caso di difformità influente, si richiede allo studente l'eventuale documentazione al fine di regolarizzare la propria posizione, qualora le difformità/omissioni non siano state sanate con la presentazione di una nuova DSU.

Art. 10

Documenti e informazioni richieste agli studenti

Potrà essere richiesta allo studente qualsiasi documentazione necessaria integrativa atta a dimostrare i dati autodichiarati nei casi di informazioni non detenute presso Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla legge.

La mancata trasmissione entro 30 giorni dei documenti e/o informazioni richiesti dall'Erdis comporta la revoca dei benefici e il recupero delle somme relative ai servizi utilizzati e importi riscossi come previsto dall'art. 8 comma 3 del Regolamento Accertamenti.

Art. 11

Il ricalcolo d'ufficio degli indicatori

Quando emergono delle discordanze gli indicatori ISEE e ISPE sono ricalcolati utilizzando un apposito strumento informatico.

Art. 12

Irregolarità ed omissioni non influenti sul beneficio

1. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento accertamenti quando i dati corretti sono rilevabili dalle banche dati o da documentazione già in possesso e non sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISPE ricalcolata d'ufficio, si procede alla sanatoria d'ufficio e si chiude l'accertamento, senza necessità di informazione allo studente.
2. Se i dati per un corretto ricalcolo dell'ISEE/ISPE devono essere richiesti allo studente, si procede in tal senso e se i nuovi dati non sono incidenti sul beneficio si applica la sanatoria d'ufficio e si chiude la pratica, dandone informazione allo studente.

Art. 13

Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio

1. Se i dati corretti, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISPE ricalcolata d'ufficio, si procede come stabilito nell'art. 10 del Regolamento accertamenti.
3. Di ogni pratica con irregolarità od omissioni influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo cartaceo e digitale con tutta la documentazione di riferimento.

Art. 14

Sanzioni amministrative



Con riferimento all'art. 12 del Regolamento accertamenti ed alle discordanze in sede di verifica, nel verbale di accertamento si individua la violazione e si applica la relativa sanzione.

Art. 15

Registro dei verbali di accertamento

Il verbale di accertamento redatto ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento accertamenti" viene inserito in apposito registro in cui sarà riportata anche la relativa data di avvenuta notifica.

Art. 16

Verifiche puntuali

1. Con riferimento ai casi di irregolarità od omissioni influenti sul beneficio, in caso di fratelli borsisti e non presenti nei campioni, si procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive anche per loro.

2. L'Erdis si riserva di effettuare verifiche puntuali su particolari situazioni o categorie di studenti, qualora lo ritenga necessario.

Gli studenti potranno acquisire informativa diretta dell'eventuale procedimento di controllo a loro carico accedendo alla propria area riservata o chiedendo aggiornamenti all'ufficio competente.

Art. 17

Determinazione degli importi da restituire

1. La determinazione di revoca e riduzione del beneficio viene adottata dal dirigente dopo aver effettuato le seguenti operazioni al fine di determinare l'importo che lo studente deve restituire:

a) verifica che le somme erogate a titolo di quota monetaria dei benefici fruiti, relative integrazioni siano state effettivamente ricevute dallo studente;

b) conteggio dei pasti gratuiti effettivamente fruiti, e applicazione della tariffa corrispondente;

c) conteggio degli eventuali periodi in cui lo studente ha avuto la disponibilità del posto alloggio assegnato dall'Erdis;

2. A seguito delle suddette verifiche viene determinato l'importo complessivo dovuto dallo studente sulla base delle tariffe vigenti.

3. La determinazione di decadenza dà atto del relativo verbale di accertamento ed applica la sanzione amministrativa determinata.

La definizione degli importi da restituire può essere approvata con atto successivo e notificata separatamente quando la notifica del verbale debba essere anticipata per il rispetto del relativo termine.

Art. 18

Notifica

1. Dopo l'approvazione dell'atto di revoca o riduzione del beneficio, l'Ufficio competente provvede all'invio di comunicazione allo studente, tramite Pec o raccomandata A/R, con le seguenti indicazioni:

a) estremi dell'atto di revoca o riduzione del beneficio;

b) causale di esclusione o modifica importo borsa;

c) importo che lo studente deve restituire all'Ente;

d) modalità di pagamento;

2. In caso di revoca del beneficio la comunicazione di cui sopra sarà inviata unitamente all'atto amministrativo e alla copia conforme del processo verbale di accertamento dove è quantificato l'importo della sanzione amministrativa (sia intero, sia in forma ridotta) con esplicitata l'informativa sulla possibilità di chiederne la rateizzazione.

La comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla data del verbale di accertamento.